

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana approvato con L.R. 15 Marzo 1963, n. 16, è sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE
F.to PARTENOPE SALVATORE

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to ASTORINA GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CONSOLI TERESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito Web – Istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69), al n. 549 del Registro di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, Li 30-05-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SORTINO SEBASTIANO

La presente deliberazione è copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Militello in Val di Catania, _____

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'albo pretorio on-line del sito-web Istituzionale del Comune (<http://www.comunemilitello.it>) per quindici giorni consecutivi

dal 30-05-2017 al 14-06-2017

È divenuta esecutiva il giorno 09-06-2017 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. n. 44/91).

È stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art.12, comma 2, della Legge Regionale n. 44/91.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CONSOLI TERESA



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Città Metropolitana di Catania)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del Reg.	OGGETTO: Modifica al "Regolamento Comunale per la concessione in uso dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 01.08.2016.
Data 20-04-2017	

L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di aprile alle ore 19:00 e seguenti nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai sig.ri Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

PARTENOPE SALVATORE	P	LISCIANDRANO ANTONINO	P
ASTORINA GIUSEPPE	P	DI GIORGI BERNARDO	A
GRECO MICHELE	P	RAGUSA GIUSEPPE	A
SCIRE' CALABRISOTTO ANTONIO	P	PUGLISI LUSI	P
SARDONE VINCENZO	P	CANTARELLA GINO	A
BARONE MARIA GEMMA TOSCA	P	SCICLI SEBASTIANO	A
SANGUEDOLCE PAOLO	P	TREBBIA MARIACLARA	P
AMENTA GIUSEPPE MATTEO	P		

Assegnati 15; In carica 15

Presenti 11; Assenti 4

Presiede il sig. **PARTENOPE SALVATORE** nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CONSOLI TERESA con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, la seduta è Pubblica.

Sono nominati scrutatori i sig.ri:

SARDONE VINCENZO
TREBBIA MARIACLARA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 01/08/2016 è stato approvato il Regolamento Comunale per la concessione in uso dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata;

Riaffermato l'impegno del Comune di Militello in Val di Catania, in conformità alle finalità di cui al vigente Codice della Legge antimafia e delle misure di prevenzione (D.lgs.n.159 del 06/09/2011), di realizzare pieno utilizzo dei beni confiscati per dare concretezza alla "aggressione" al patrimonio della criminalità organizzata, quale strumento efficace per la disarticolazione delle organizzazioni criminali e quale pratica virtuosa di restituzione alla collettività dei beni appartenenti al clan dando, così, rilevanza sociale e civica con la possibilità di lavoro e crescita economica del territorio;

Attesa la necessità di armonizzare il Regolamento Comunale per la concessione in uso dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata ai principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art.97 Cost.) e di distinzione tra funzione di indirizzo e controllo politico amministrativo e gestione amministrativa, finanziaria e tecnica (art.107 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e art.4 e 14 del D.Lgs.n.165/2001);

Ritenuto pertanto di dare attuazione al processo di armonizzazione del quo modificando gli artt. 4,5 e 6 del Regolamento per la concessione in uso dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata;

Tutto ciò premesso

SI PROPONE

1) di approvare le modifiche al Regolamento Comunale per la concessione in uso dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata come da allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente proposta;

2) di approvare il Regolamento Comunale per la concessione in uso confiscati alla criminalità organizzata coordinato con le modifiche di cui all'allegato A

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 17 IN DATA 12-04-2017 AVENTE AD OGGETTO:
"Modifica al" Regolamento Comunale per la concessione in uso dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 01.08.2016."

Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale del 23/12/2016 n. 30, si esprime parere di **Regolarità Tecnica:**

Il Responsabile dell'Area

F.to Fucile Santo

Il Presidente passa alla trattazione del punto 6 posto all'o.d.g. avente ad oggetto: "Modifica al" Regolamento Comunale per la concessione in uso dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 01.08.2016".

Il Presidente chiarisce che è stata fatta una Conferenza dei Capigruppo dove sono stati modificati l'articolo 4 e l'articolo 5 e 6 così come di seguito integralmente riportati.

Art. 4 così integralmente sostituito

art. 4 – Istituzione e composizione del Nucleo speciale permanente per "l'affidamento dei beni confiscati alla criminalità"

E' istituito il Nucleo speciale permanente "per l'affidamento dei beni confiscati alla criminalità" composto:

- dal Responsabile dell'Area 3 Servizi Finanziari e delle Risorse Umane che lo convoca e lo presiede;
- dal Responsabile dell'Area 4 Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali;
- dal Responsabile del Servizio Economato, con funzioni anche di segretario verbalizzante.

Il Nucleo speciale permanente procede all'istruttoria e valutazione delle richieste pervenute e formula la graduatoria per l'affidamento dei beni confiscati alla criminalità.

Il Nucleo, validamente costituito con la partecipazione di tutti i componenti, delibera a maggioranza.

Art. 5 commi 3 – 4 e 6 sono così sostituiti

art. 5 – Procedura per l'assegnazione: criteri e domanda.

Comma 3) La Giunta Municipale delibera con proprio atto i criteri, le modalità ed i relativi punteggi/parametri di valutazione per l'assegnazione dei beni confiscati ed approva il bando e lo schema di convenzione. Per la predisposizione di detti criteri il Sindaco e i capi gruppo consiliari si riservano la possibilità di nominare un esperto.

Comma 4) Il Responsabile del Servizio Economato rende pubblica la volontà dell'Ente di concedere a terzi i beni oggetto del procedimento di assegnazione mediante avviso pubblico da affiggersi all'albo pretorio e sul sito web del Comune per almeno trenta giorni consecutivi dandone contestuale notizia alla stampa. L'avviso contiene ogni elemento per l'identificazione del bene, le modalità e termini di presentazione della domanda, i criteri e i parametri di valutazione per la assegnazione e la durata della concessione.

Comma 6) La domanda così compilata è inviata, in due copie distinte, al Sindaco di Militello in Val di Catania ed al Responsabile del Servizio Economato, presso la sede del Comune di Militello in Val di Catania.

Art. 6 commi 3 e 4 sono così sostituiti

art. 6 – Procedimento di assegnazione

Comma 3) La graduatoria, con la relativa proposta di assegnazione al soggetto risultato primo, è trasmessa, a cura del Responsabile del Servizio Economato alla Giunta Comunale per l'adozione della relativa Delibera di assegnazione del bene.

Comma 4) Il Responsabile del Servizio Economato perfeziona ed acquisisce ogni atto e documento successivo necessario per l'assegnazione e la consegna effettiva del bene e redige il relativo verbale di consegna.

Esce il consigliere Cantarella, consiglieri presenti n. 12.

Chiesta ed ottenuta la parola intervengono:

CONSIGLIERE AMENTA: Come già espresso nel precedente Consiglio Comunale, il controllo sui

beni immobili confiscati alla mafia non può essere svolto così come proposto in questa delibera (che ha subito pochissime e ininfluenti modificazioni rispetto alla proposta precedente). Esso deve essere dato nelle mani di una pluralità di voci, anche se contrastanti tra di loro, in modo tale da aumentarne la trasparenza e il controllo. E questo può avvenire solo attraverso il Consiglio Comunale, dove sono rappresentate tutte le forze politiche. Oppure, meglio ancora, se non si vuole che la politica se ne occupi, deve essere affidato INTERAMENTE nelle mani degli uffici comunali, in collaborazione magari con soggetti terzi (come associazioni specifiche tipo Libera, o magistrati).

In questa proposta di delibera permane comunque lo zampino della politica, ma solo di quella rappresentata dalla maggioranza (e quindi di una sola parte). In particolare l'articolo 5 proposto mantiene sempre nelle mani della Giunta Municipale (e quindi di fatto in quelle del Sindaco) il potere di redigere il bando, fissare i criteri, le modalità, i punteggi/parametri, approvare il bando, ecc... E tutti sappiamo che basta ritagliare il bando su misura per chi si vuole che lo vinca, e il gioco è fatto. E nessun organismo di controllo può impedire che un Sindaco corrotto assegni a chi vuole un bene sequestrato alla criminalità organizzata, limitando il Consiglio Comunale al ruolo di mera denuncia politica.

Manca inoltre il riferimento alla collaborazione, o meglio alla partecipazione alle decisioni, di associazioni che si occupano storicamente di questo tema, come Libera già detto. A tal proposito allego al mio intervento le *"linee guida per l'assegnazione e la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata"* proposte da Libera stessa (allegato 1).

Infine io sono del parere che qualunque bene sequestrato debba essere assegnato a enti pubblici e non privati, come caserme, scuole, comuni, ecc...

Per questi motivi propongo di rimandare il punto indietro, cassare l'articolo 5 e riscriverlo in maniera consona, oltre che ricontrollare il regolamento in generale, con l'aiuto magari di qualche esperto membro di un'associazione che si occupa specificamente del problema (come Libera appunto), o meglio la consulenza di un magistrato. Diversamente annuncio il mio voto contrario, e la richiesta al Segretario Generale di mandare la delibera (qualora fosse approvata), insieme a tutti gli altri atti correlati, alla Procura della Repubblica di Caltagirone, per il serio rischio di un cattivo utilizzo di questi beni confiscati alla mafia.

Il Presidente: ribadisce ancora una volta al consigliere che non può dare incarico al Segretario di mandare gli atti alla Procura, se vuole li può mandare lui direttamente.

CONSIGLIERE BARONE: io sono contrario alla proposta di rinvio perché il Regolamento così come è stato presentato è frutto di un confronto dei Capigruppo con il Segretario comunale che comunque ci ha in un certo senso indirizzati per redigere il regolamento, che sia consono e conforme a quelli che sono i requisiti legislativi quindi mi preme sottolineare il fatto che il Regolamento così come è stato redatto e modificato negli articoli 4 e 5 rientra perfettamente nei parametri legislativi non c'è assolutamente l'ombra di illegalità o di mancanza di trasparenza anche perché e volevo sottolineare che l'articolo 4 è stato sostituito proprio per intero per permettere l'inserimento di un nucleo speciale è in un certo senso possa controllare e possa sorvegliare l'operato della politica è a differenza di quanto era precedentemente previsto attualmente l'articolo 4 stabilisce, prevede che sia costituito da membri esterni rispetto alla politica infatti precedentemente il nucleo era formato dal Sindaco e Consiglieri attualmente invece è prevista solamente dai responsabili delle aree quindi secondo me non c'è motivo di rinvio perché il Regolamento è perfettamente conforme a quelli che sono i requisiti legislativi.

Esce il consigliere Scicli, consiglieri presenti n. 11.

Il Presidente finiti gli interventi pone ai voti la proposta di rinvio del punto 6 formalizzata dal

consigliere Amenta.

Consiglieri presenti n. 11.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con. n. 1 voto favorevole (Amenta), n. 9 contrari (Partenope, Lisciandrano, Puglisi, Barone, Sanguedolce, Astorina, Scirè, Cantarella e Greco, n. 1 astenuto (Tebbia), risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori, **non approva la richiesta di rinvio** del punto 6 dell'o.d.g. formalizzata dal consigliere Amenta.

Successivamente il Presidente pone ai voti la modifica agli articoli 4 - 5 e 6 del regolamento come sopra trascritti.

Consiglieri presenti n. 11.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con. n. 1 voto contrario (Amenta), n. 9 favorevoli (Partenope, Lisciandrano, Puglisi, Barone, Sanguedolce, Astorina, Scirè, Cantarella e Greco, n. 1 astenuto (Tebbia), risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori, **approva**, così come sopra integralmente riportati, il punto 6 posto all'o.d.g. avente ad oggetto: "Modifica al" Regolamento Comunale per la concessione in uso dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 01.08.2016".

REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Città Metropolitana di Catania

OGGETTO: *Modifica al “Regolamento Comunale per la concessione in uso dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata” approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 01/08/2016.*

Regolamento Comunale per la concessione in uso dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata”.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 DEL 20/04/2017



Regolamento Comunale per la concessione in uso dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata coordinato con le modifiche di cui all'allegato A

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Formazione e pubblicazione elenco beni trasferiti al Comune

Art. 3 Beneficiari

Art. 4 Istituzione e composizione del nucleo speciale permanente per "l'affidamento dei beni confiscati alla criminalità"

Art. 5 Procedura per l'assegnazione: criteri e domanda

Art. 6 Procedimento di assegnazione

Art. 7 Obblighi del Concessionario

Art. 8 Durata della concessione

Art. 9 Divieto di sub-concessione

Art. 10 Revoca

Art. 11 Spese contrattuali

Art. 12 Disciplina transitoria

Art. 13 Entrata in vigore del presente regolamento

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento stabilisce i principi e disciplina le procedure, le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso gratuito e a titolo oneroso, attraverso la stipula di apposita convenzione, ai soggetti di cui al successivo art. 3 (enti beneficiari), dei beni immobili confiscati ad organizzazioni criminali, acquisiti al patrimonio indisponibile comunale e non utilizzati, in modo attuale e concreto, per fini istituzionali.

Il Comune di Militello in Val di Catania, in conformità alle finalità di cui al vigente Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.lgs. n. 159 del 6.9.2011), si pone l'obiettivo di realizzare il pieno utilizzo dei beni confiscati e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune, per dare concretezza alla "aggressione" al patrimonio della criminalità organizzata, quale strumento efficace per la disarticolazione delle organizzazioni criminali e quale pratica virtuosa di restituzione alla collettività dei beni appartenuti a clan, attesa la relativa rilevanza sociale e civica e la possibilità di lavoro e crescita economica dei territori.

Art. 2 - Formazione e pubblicazione elenco beni trasferiti al Comune

L'Ufficio Patrimonio del Comune di Militello in Val di Catania provvede, entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento, ad inventariare ed istituire l'elenco speciale di tutti i beni immobili acquisiti al patrimonio dell'Ente a seguito di confisca per fatti di mafia, ai sensi del Decreto Legislativo 159/2011.

L'elenco indica, per ogni singolo bene, la consistenza, la destinazione, l'utilizzazione, la situazione urbanistica ed il valore e, in caso di assegnazione a terzi, la tipologia dell'attività svolta sul bene, i dati identificativi del concessionario, gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.

All'elenco è allegato lo stralcio planimetrico di ogni singolo bene.

L'elenco speciale è affisso all'albo pretorio ed inserito permanentemente sul sito web dell'Ente (www.comunemilitello.it).

L'elenco è aggiornato, a cura del servizio responsabile della relativa tenuta, ogni tre mesi e, comunque, ogni qualvolta intervengono delle modifiche di qualsiasi genere e natura.

Il Comune provvede entro 45 giorni all'emanazione di apposito bando per la assegnazione dei nuovi immobili inseriti nell'elenco e per quelli resisi disponibili per scadenza delle convenzioni o per qualsiasi altro motivo.

Art. 3 – Beneficiari

I beni confiscati assegnati al Comune che non siano destinati a scopi istituzionali propri dell'Ente, sono concessi a titolo gratuito, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di

trattamento, sulla base di apposita convenzione, ai soggetti appartenenti alle categorie individuate dall'art. 48 comma 3 lett. c) del d. Lgs. 6.09.2011, n. 159 e, precisamente, a comunità, anche giovanili, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, o comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, nonché associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, e successive modificazioni.

Art. 4 - Istituzione e composizione del nucleo speciale permanente per "l'affidamento dei beni confiscati alla criminalità"

E' istituito il Nucleo speciale permanente "per l'affidamento dei beni confiscati alla criminalità" composto:

- dal Responsabile dell'Area 3 Servizi Finanziari e delle Risorse Umane che lo convoca e lo presiede;
- dal Responsabile dell'Area 4 Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali;
- dal Responsabile del Servizio Economato, con funzioni anche di segretario verbalizzante.

Il Nucleo speciale permanente procede all'istruttoria e valutazione delle richieste pervenute e formula la graduatoria per l'affidamento dei beni confiscati alla criminalità.

Il Nucleo, validamente costituito con la partecipazione di tutti i componenti, delibera a maggioranza.

Art. 5 - Procedura per l'assegnazione: criteri e domanda

Il bene può essere assegnato nella sua interezza ad un singolo concessionario o a più concessionari per parti distinte o, anche, in forma congiunta.

Il/i concessionario/i è/sono individuato/i, in ogni caso, mediante selezione pubblica aperta al territorio.

La Giunta Municipale delibera con proprio atto i criteri, le modalità ed i relativi punteggi/parametri di valutazione per l'assegnazione dei beni confiscati ed approva il bando e lo schema di convenzione. Per la predisposizione di detti criteri il Sindaco e i capi gruppo consiliari si riservano la possibilità di nominare un esperto.

Il Responsabile del Servizio Economato rende pubblica la volontà dell'Ente di concedere a terzi i beni oggetto del procedimento di assegnazione mediante avviso pubblico da affiggersi all'albo pre-

torio e sul sito web del Comune per almeno trenta giorni consecutivi dandone contestuale notizia alla stampa. L'avviso contiene ogni elemento per l'identificazione del bene, le modalità e termini di presentazione della domanda, i criteri e i parametri di valutazione per la assegnazione e la durata della concessione.

La domanda, in carta semplice, dovrà contenere i seguenti documenti, oltre ad eventuali altri aggiuntivi richiesti in base alla natura del bene da assegnare o, comunque, indicati nel bando:

a) Scheda anagrafica (su modello predisposto dal Comune di Militello in Val di Catania);

b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

c) Per le cooperative sociali ed i loro consorzi;

1. Iscrizione alla Camera di Commercio;

2. Iscrizione al Registro regionale delle cooperative;

3. Iscrizione all'Albo regionale di cui alla L. R. 22 del 09/05/1986 (o corrispondenti, se la sede legale insiste in altre regioni);

d) Per le organizzazioni di volontariato:

1. Iscrizione all'Albo regionale di cui alla L. R. 22 del 09/05/1986 (o corrispondenti, se la sede legale insiste in altre regioni);

e) Per le altre ONLUS:

1. Iscrizione all'anagrafe nazionale delle ONLUS;

f) Per le associazioni di promozione sociale:

1. Iscrizione all'Albo regionale di cui alla L. R. 233/1991 (o corrispondenti, se la sede legale insiste in altre regioni);

g) Relazione descrittiva delle attività svolte;

h) Elenco della compagine sociale;

i) Progetto di fattibilità con indicazione del bene che si intende utilizzare ed esposizione dettagliata delle attività e dei servizi che si intendono realizzare;

j) Elenco dei lavori e degli interventi che si intendono effettuare;

Per tutti:

a) relazione sulle attività svolte negli ultimi tre anni;

b) relazione delle attività sociali che si intendono svolgere presso l'immobile richiesto rispetto ai bisogni del territorio;

c) soggetti coinvolti nell'iniziativa con esperienza nel settore di almeno 1 socio e soggetti destinatari delle attività;

d) rilevanza sociale delle iniziative/attività proposte.

K) Certificato antimafia per i componenti del CDA e il Presidente e che gli stessi non abbiano riportate condanne in sentenze passate in giudicate"

La domanda così compilata è inviata, in due copie distinte, al Sindaco di Militello in Val di Catania ed al Responsabile del Servizio Economato, presso la sede del Comune di Militello in Val di Catania.

Art. 6 - Procedimento di assegnazione

Acquisita/e la/e domanda/e, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine fissato dal bando, è convocato il nucleo per l'affidamento dei beni che, entro gli ulteriori 30 giorni successivi alla data di prima convocazione, procede all'istruttoria e alla valutazione della/e richiesta/e o pervenuta/e in ordine:

- alla fattibilità delle iniziative/attività proposte per il riutilizzo a fini sociali del bene interessato;
- alla fattibilità dei progetti, se previsti o proposti, di riutilizzo dei beni immobili che prevedono modifiche urbanistiche che migliorino l'efficienza della gestione del bene stesso al fine di riqualificarlo;
- alla congruità delle iniziative/attività proposte rispetto ai fini sociali e comunque all'interesse generale della collettività;
- alla validità e alla ricaduta territoriale del progetto presentato;
- alla presenza nel territorio comunale di Militello in Val di Catania di sedi operative o legali dell'Ente richiedente l'aggiudicazione;
- alla compatibilità delle iniziative/attività proposte con quanto indicato dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC);
- ad ogni altro criterio stabilito dal bando di assegnazione.

Esaurita, nel termine sopra indicato, l'istruttoria e la valutazione, ove positiva per almeno una delle richieste pervenute, formula la relativa graduatoria utile all'assegnazione dando, viceversa, atto dell'eventuale non assegnabilità del bene in caso di inidoneità di tutte le proposte.

La graduatoria, con la relativa proposta di assegnazione al soggetto risultato primo, è trasmessa, a cura del Responsabile del Servizio Economato, alla Giunta Comunale per l'adozione della relativa Delibera di assegnazione del bene.

Il Responsabile del Servizio Economato perfeziona ed acquisisce ogni atto e documento successivo necessario per l'assegnazione e la consegna effettiva del bene e redige il relativo verbale di consegna.

Qualora nessuna domanda risulti pervenuta o nessuna risulti idonea, il Comune provvede a ripetere il bando, anche apportando eventuali modifiche ritenute opportune e necessarie, entro i 60 giorni successivi alla chiusura dell'istruttoria.

In ogni caso, i beni non assegnati possono essere utilizzati dal Comune per finalità di lucro, ai sensi di legge, i cui relativi proventi sono impiegati esclusivamente per finalità sociali.

Art. 7 - Obblighi del Concessionario

La convenzione, indipendentemente dall'attività a svolgersi sul bene concesso, prevede a carico del concessionario:

- a. L'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso per la realizzazione di attività aventi rilevanza sociale e volte a rafforzare la cultura della legalità nel territorio dell'Ente, secondo le previsioni del bando e della convenzione;
- b. L'obbligo di tenere costantemente informato l'ente concedente sull'attività svolta;
- c. L'obbligo di stipulare in favore del Comune apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per tutti i rischi che possono gravare sull'immobile, anche quelli derivanti da incendio, atti vandalici e dal cattivo uso dell'immobile imputabile al concessionario nonché a copertura di eventuali beni diversi dall'immobile che hanno un valore economico significativo;
- d. L'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- e. L'obbligo di rispettare il DM. n. 37/2008 e la L.R. n. 4 del 16/03/2015, nonché le norme in materia di sicurezza degli impianti, assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- f. L'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turba lo stato del possesso;
- g. L'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- h. L'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;
- i. L'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali;
- j. L'obbligo di trasmettere annualmente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;

k. L'obbligo di trasmettere annualmente all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completo degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti;

l. L'obbligo di esporre sui beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Militello in Val di Catania in alto al centro e il numero della concessione, la seguente dicitura: "*Bene confiscato alla mafia del patrimonio del Comune di Militello in Val di Catania*";

m. L'obbligo di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Militello in Val di Catania in alto al centro e nel caso si tratti di beni produttivi inserire sugli imballaggi e sulle confezioni di vendita anche la dicitura: "*Prodotti provenienti dalle terre confiscate alla mafia del Comune di Militello in Val di Catania*";

n. Il divieto di apportare qualsiasi modifica all'immobile, senza la preventiva autorizzazione del Comune. Qualsiasi miglioria apportata all'immobile resterà, allo scadere dell'affidamento, di proprietà del Comune, senza che il concessionario possa avere nulla a pretendere a tale titolo.

o. L'obbligo di restituire i beni nella loro integrità, comprensivo delle eventuali migliorie e/o aggiunte, salvo il normale deperimento d'uso.

p. L'obbligo di restituire i beni in qualsiasi momento prima della scadenza della convenzione, secondo quanto previsto dal successivo art. 8, ultima parte.

Art. 8 - Durata della concessione

La durata della concessione è fissata in massimo dieci anni e decade automaticamente, senza necessità di disdetta, allo scadere del termine finale, senza possibilità di proroga tacita.

Alla scadenza della convenzione al concessionario non compete alcuna indennità e/o rimborso di qualsiasi genere e natura.

A richiesta del concessionario, previa valutazione della permanenza e dell'attualità di tutti i criteri di assegnazione iniziali, la convenzione è rinnovabile, prima della scadenza, per un ulteriore periodo pari a quello scaduto.

La durata della convenzione e dei relativi rinnovi non potrà comunque superare, complessivamente, i 20 anni.

La richiesta di rinnovo deve pervenire al Comune di Militello in Val di Catania almeno sei mesi prima della scadenza.

La richiesta è esaminata secondo la procedura di cui all'art. 6, con l'esclusione delle disposizioni relative alla formazione della graduatoria.

Il concedente può richiedere in qualsiasi momento la restituzione del bene nel caso in cui il relativo utilizzo a fini istituzionali o sociali venga valutato più strategico dell'uso effettuato dal concessionario. La richiesta di restituzione è deliberata previa acquisizione del parere preventivo, obbligatorio ma non vincolante, del nucleo per l'affidamento dei beni confiscati.

Art. 9 - Divieto di sub-concessione

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi a qualunque titolo il contratto di concessione.

Art. 10 – Revoca

La revoca della concessione è dichiarata, senza diritto di alcun indennizzo in favore del concessionario, previa contestazione scritta e previa acquisizione del parere preventivo, obbligatorio ma non vincolante, del nucleo per l'affidamento dei beni confiscati, quando:

1. il concessionario utilizza il bene per fini diversi da quelli riportati nel contratto;
2. quando il bene non viene utilizzato;
3. quando il bene viene utilizzato solo per brevi periodi;
4. quando si verifica lo scioglimento dell'Ente affidatario;
5. quando sussistono gravi motivi di inadempienza rispetto alle condizioni stabilite nella convenzione;
6. quando si riscontrano illeciti e/o violazioni delle Leggi e dei regolamenti comunali;
7. quando vengono meno le ragioni dell'assegnazione iniziale.
8. quando sussistono inadempienze sanzionate all'art. 9.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, tramite propri funzionari, ispezioni e controlli al fine di verificare l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento e della convenzione.

Art. 11 - Spese contrattuali

Tutte le spese e gli oneri contrattuali, se previsti per legge, sono a carico dei soggetti affidatari.

Art. 12 - Disciplina transitoria

Le assegnazioni in atto al momento della entrata in vigore del presente regolamento sono sottoposte a immediata verifica in ordine alle attività svolte ed in riferimento alle previsioni di cui all'atto di assegnazione e alla loro compatibilità con le indicazioni dell'ANBSC. In caso di esito negativo della verifica, l'amministrazione procede ai conseguenti atti di revoca/risoluzione/rescissione. In caso di esito positivo, le assegnazioni proseguono fino alla loro scadenza naturale, senza possibilità di rin-

novo tacito o proroga alcuna. Alla scadenza naturale, i beni sono riassegnati secondo le procedure di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento.

Art. 13 - Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla dichiarazione di esecutività della relativa delibera di approvazione del Consiglio Comunale. Per quanto qui non espressamente previsto valgono le vigenti leggi in materia